

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, LE UNIVERSITA' DI
FIRENZE PISA E SIENA E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE
PER LA IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA
ALL'INTERNO DELLE AOU

Nell'anno 2009, mese di gennaio, giorno.....

TRA

La Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale;

Le Università degli Studi di Firenze, Pisa, Siena, rappresentate dai rispettivi Magnifici Rettori;

Le Facoltà di Medicina e Chirurgia dei medesimi Atenei, rappresentate dai rispettivi Presidi di Facoltà relativamente alla parte di specifico interesse del presente protocollo;

Le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Firenze, Pisa, Siena e la AOU Meyer, rappresentate dai rispettivi Direttori Generali;

RICHIAMATO

- Il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 , e successive modifiche, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- Il D.Lgs n. 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto “Disciplina dei rapporti tra SSN e Università a norma della L. n. 419 del 30/11/1998”;
- La legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, e successive modifiche, recante “Disciplina del servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’art. 13 inerente le Università, che prevede la elaborazione di Protocolli d’Intesa fra Regione ed Università e l’art. 33, inerente le Aziende Ospedaliero-Universitarie, che prevede, fra le specifiche funzioni istituzionali delle AOU, le attività di ricerca clinica e preclinica;
- Il Protocollo di Intesa fra Regione e Università toscane, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1020 del 01.12.2008, in attuazione di quanto previsto dall’allegato n.5 del PSR 2008/2010;

PREMESSO CHE

- le Aziende Ospedaliero-Universitarie toscane operano secondo il modello dipartimentale, definito dalle disposizioni normative sopra richiamate attraverso i previsti protocolli di intesa Regione / Università e disciplinato in dettaglio dagli atti aziendali adottati dai Direttori Generali, d'intesa con i Rettori delle Università di rispettiva competenza, ed approvati dalla Regione Toscana;
- le medesime Aziende Ospedaliero-Universitarie costituite ex D.lgs 517/99 svolgono, nell'ambito delle specificità di ciascun Ateneo ed Azienda, le loro funzioni nel rispetto della normativa regionale di settore ed esercitano le loro attività istituzionali assicurando l'integrazione delle funzioni proprie dell'università con quelle assistenziali tipiche del Servizio sanitario regionale, nel rispetto prioritario del principio dell'ordinamento che tutela l'autonomia istituzionale dell'università e garantisce al personale docente dell'università impegnato nel Servizio sanitario regionale l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca da quelle assistenziali, attraverso specifiche disposizioni contenute nei Protocolli d'Intesa tra Regione Toscana ed Università;
- lo svolgimento delle attività attraverso le disposizioni attuative sopra indicate consente alle medesime Aziende di assicurare l'effettiva integrazione delle funzioni proprie delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di quelle aziendali tipiche del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle funzioni istituzionali di ricerca clinica e preclinica, e pone il principio dell'integrazione a fondamento della programmazione e della gestione delle risorse assegnate per la realizzazione dei propri obiettivi;
- sulla base dei propri Statuti ed in ossequio alla tutela dell'autonomia istituzionale nei processi di integrazione funzionale disciplinati nei richiamati Protocolli di Intesa con la Regione Toscana, gli Atenei assumono il principio dell'integrazione delle funzioni quale fondamento interno alla partecipazione alle predette Aziende, nel rispetto delle norme del D.lgs n. 517/99 e del CCNL relativo al personale universitario, impegnato nelle attività di comune dominio;
- la richiamata L.R. n. 40/2005, e successive modifiche ed integrazioni, affida alle Aziende Ospedaliero-Universitarie le attività di ricerca clinica e preclinica, in una più ampia ottica regionale di investimento di risorse verso l'innovazione, per la valorizzazione dei processi di ricerca e l'applicazione dei loro risultati nel Servizio sanitario regionale, al fine di promuovere una crescita complessiva del sistema sanitario e dare al contempo nuove possibilità di sviluppo alle attività di ricerca ed alle sperimentazioni;
- le esperienze in atto evidenziano come sia fondamentale lo sviluppo ulteriore del processo di integrazione sopra richiamato, per acquisire una visione complessiva ed unitaria sempre più intersettoriale e interdisciplinare della ricerca, completando e rilanciando ogni azione di sistema in grado di favorire

la crescita delle attività, i cui risultati siano di beneficio alla salute delle persone;

- in questo contesto è fondamentale costituire una logica di sistema che veda nelle Aziende Ospedaliere-Universitarie lo strumento per l'attuazione operativa delle disposizioni e la gestione dei processi di ricerca e nella Regione il soggetto deputato all'impulso, al coordinamento, al monitoraggio e alla definizione dei criteri di valutazione dei risultati della ricerca;
- allo stato attuale dell'evoluzione organizzativa è di estremo interesse per le parti, ed in primo luogo per la Regione Toscana, perfezionare gli accordi ed i modelli di riferimento, valorizzando i risultati derivanti dalla stabilizzazione in capo alle Aziende Ospedaliere-Universitarie della gestione integrata delle funzioni della ricerca e didattica;
- è in corso di definizione tra la Regione Toscana e le Università toscane una intesa volta a sostenere un processo di riassetto istituzionale e di risanamento economico degli Atenei, e che, pertanto, il presente protocollo dovrà essere opportunamente coordinato con gli eventuali ulteriori interventi di sostegno promossi a livello regionale;

Evidenziato in particolare che la Regione Toscana intende:

- a) sostenere ulteriormente le funzioni di didattica e di ricerca già individuate come integrate nelle Aziende Ospedaliere-Universitarie, al fine di valorizzare i risultati della collaborazione interistituzionale e la loro applicazione per la crescita degli obiettivi di salute, di favorire condizioni che allarghino gli orizzonti, le potenzialità e le opportunità nel campo della ricerca, di caratterizzare in maniera più significativa l'integrazione anche sul versante della programmazione strategica e di quella operativa, attraverso la definizione concertata con le Università di un adeguato piano di sviluppo;
- b) sostenere pertanto, in una più ampia logica di valorizzazione delle intese, l'ambito della ricerca, anche esprimendo l'interesse che le Aziende Ospedaliere-Universitarie subentrino nella titolarità delle quote già di competenza dell'Università nei brevetti, presenti e futuri, ottenuti da qualsiasi Facoltà afferente ai singoli Atenei, che abbiano interesse e prospettive di sviluppo in ambito biomedico e farmaceutico;
- c) regolare, sostenere e valorizzare, i programmi di ricerca, quale ulteriore risorsa da mettere a disposizione di tutte le Aziende sanitarie regionali nell'ambito di obiettivi da inserire nei programmi specifici di sviluppo delle specifiche attività istituzionali;

d) partecipare, in coerenza con la normativa vigente e nell'ambito di specifici accordi ed intese istituzionali disciplinati attraverso i Protocolli d'Intesa con l'Università, alla programmazione della formazione universitaria afferente alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche intervenendo a garantire l'appropriato dimensionamento dei contenuti professionalizzanti, in coerenza con le opportunità e necessità di una loro allocazione su tutte le Aziende sanitarie regionali, orientando direttamente i contenuti professionali e organizzativi del personale di supporto, complessivamente inteso, al fine di garantire la gestione e lo sviluppo delle attività;

Considerato che le Università, previa condivisione delle premesse generali del presente atto e dei suddetti orientamenti strategici della Regione Toscana in materia di ricerca in ambito biomedico e farmaceutico, ne garantiscono l'attuazione e lo sviluppo presso le medesime Aziende Ospedaliero-Universitarie attraverso la messa a disposizione di funzioni amministrative e tecniche dedicate al supporto delle attività didattiche e di ricerca e di tutti i connessi processi di integrazione funzionale, attraverso la costituzione concertata con la Regione Toscana di apposite strutture organizzative funzionali sul modello dei Dipartimenti ad attività integrata - DAI, modello già impiegato presso le medesime Aziende, per lo svolgimento integrato delle attività di rispettiva competenza istituzionale, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;

Tutto quanto sopra premesso la Regione Toscana e le Università concordano che, in fase di prima applicazione, tenuto conto delle specifiche necessità di tali attività, saranno individuati gli strumenti necessari per garantire le collaborazioni istituzionali funzionali allo sviluppo delle integrazioni funzionali nel settore biomedico e farmaceutico al fine di promuovere:

- la crescita programmata delle ricerche nel settore biomedico, farmaceutico e, in genere, nel campo delle scienze della vita,
- l'adeguata operatività alle strutture funzionali come sopra indicate da costituire per il sostegno delle predette integrazioni funzionali, nei limiti e secondo le modalità definite a livello regionale,
- ulteriore adeguato impulso alle predette integrazioni funzionali attraverso appositi accordi attuativi di Area vasta tra le medesime Aziende Ospedaliero-Universitarie e le Università toscane.

Tutto quanto premesso le parti convengono quanto segue:

- 1 - La Regione Toscana partecipa alla programmazione delle attività di ricerca nel settore biomedico e farmaceutico ed alla definizione degli obiettivi strategici del settore, assumendo specifici impegni per la crescita e per l'innovazione complessiva del sistema e condivide con l'Università l'interesse applicativo e la titolarità delle relative funzioni operative, già realizzate in forma di integrazione funzionale attraverso l'operatività delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.
- 2 - In relazione alle disposizioni di cui al punto precedente, le Aziende Ospedaliero-Universitarie acquisiscono la proprietà delle quote già di competenza universitaria dei brevetti presenti e futuri, acquisiti ed acquisendi, in ogni ambito, che possano determinare un interesse in campo biomedico e farmaceutico al fine di garantirne adeguato sviluppo.
- 3 - La Regione Toscana per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario regionale in coerenza con lo sviluppo degli obiettivi formativi e di quelli di carattere tecnico scientifici delle professioni mediche, sanitarie e tecnico sanitarie promuove interventi di sostegno finalizzati a garantire continuità, diffusione ai processi di cambiamento coerenti con le innovazioni perseguite.
- 4 - La Regione Toscana allo scopo di valorizzare, valutare e monitorare lo sviluppo della ricerca nel settore biomedico e farmaceutico costituisce uno specifico Ufficio di riferimento, anche con referenti nelle Aziende ospedaliero-Universitarie, allo scopo di fornire il supporto all'attività dei ricercatori, stipulando contratti di sostegno delle attività e promuovendo la brevettazione dei prodotti delle iniziative di ricerca, la gestione dei relativi programmi ed il trasferimento tecnologico dei risultati conseguiti.
- 5 - Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie vengono potenziate le funzioni amministrative e tecniche finalizzate a supportare tutte le funzioni di didattica e di ricerca biomedica e farmaceutica, connesse all'integrazione delle medesime nelle finalità assistenziali del Servizio sanitario regionale, attraverso la costituzione concertata tra la Regione Toscana e l'Università di apposite strutture organizzative funzionali sul modello dei Dipartimenti ad attività integrata - DAI, costituiti presso le medesime Aziende per lo svolgimento integrato delle attività di rispettiva competenza istituzionale.

- 6 - Alle Aziende Ospedaliero-Universitarie saranno garantite, attraverso apposita assegnazione da parte della Regione, congrue risorse per sostenere le spese derivanti dal suddetto processo di implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AOU, anche in riferimento alla messa a disposizione di funzioni amministrative e tecniche da parte delle Università;
- 7 - Rimangono di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria i risultati della ricerca biomedica e farmaceutica effettuata presso l'Azienda stessa, ancorché per il tramite del personale universitario, al pari di eventuali brevetti, per i quali vanno fatti salvi i diritti degli inventori.
- 8 - Le Università, inoltre, trasferiranno in proprietà alle Aziende Ospedaliero-Universitarie i risultati della ricerca biomedica e farmaceutica proveniente da strutture diverse da quelle afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, fatti comunque salvi i diritti degli inventori.
- 9 - In ordine alle ricerche biotecnologiche o comunque di interesse per il servizio sanitario regionale, provenienti da strutture diverse da quelle afferenti alla Facoltà di Medicina, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, previa intesa con l'Università, potrà riconoscere alla stessa un contributo pari alle spese sostenute per le attività tecnico amministrative di supporto;
- 10 - Le parti al fine del mantenimento e ulteriore sviluppo di un livello di eccellenza nel campo della didattica e della ricerca, si impegnano a definire di concerto, modalità operative per il reclutamento, potenziamento e sviluppo delle competenze di appositi profili professionali dedicati. A tal fine, periodici confronti stabiliranno la programmazione comune e i relativi ambiti di intervento.
- 11 - Per provvedere all'assegnazione alle AOU delle risorse, di cui al punto 6 , la Regione prevede, per il primo anno di vigenza del Protocollo, la disponibilità contabile della somma massima di euro 25.000.000,00.
- 12 - Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo si rinvia alla stipula di appositi atti convenzionali fra le singole AOU e le Università, all'interno dei quali si provvederà , fra l'altro, alla puntuale quantificazione

delle risorse assegnate a ciascuna università e alla determinazione del contingente di personale universitario messo a disposizione.

13 - Il presente atto ha vigenza annuale ed è rinnovabile mediante accordo espresso tra le parti. In caso di rinnovo le parti valuteranno se sottoporre il Protocollo ad eventuale revisione ed aggiornamento.